APPENDICE INTEGRATIVA

La presente appendice integrativa costituisce parte integrante del Fascicolo Informativo UnipolSai KMSICURI Macchine Operatrici ed Agricole - Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli terrestri ed altre garanzie - ed è valida a decorrere dal 3 maggio 2018

La presente appendice integrativa - consultabile sul sito www.unipolsai.it - prevede l'aggiornamento delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo composto da:

a. Nota Informativa
b. Condizioni di Assicurazione
c. Informativa Privacy

In particolare l'aggiornamento riguarda:

NOTA INFORMATIVA

- *Il punto "1. Informazioni generali" viene integralmente sostituito da:*

  1. Informazioni generali

  a) UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., Società soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all'Albo presso l'IVASS al n. 046.

  b) Sede Legale in via Stalingrado n. 45 – 40128 Bologna (Italia).

  c) Recapito telefonico 051-5077111 Telefax 051-7096584, siti internet: www.unipolsai.com,www.unipolsai.it, indirizzo di posta elettronica unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it.

  d) È autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G. U. n. 276 del 24/11/1993.

- *Il punto "2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società" viene integralmente sostituito da:*

  2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

  Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2017, il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 5.752, 83 milioni con capitale sociale pari ad € 2.031, 46 milioni e totale delle riserve patrimoniali, pari ad € 3.223, 47 milioni Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR), disponibile sul sito www.unipolsai.com, ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR), relativo all'esercizio 2017, è pari ad € 2.925, 92 milioni, il Requisito Patrimoniale

Minimo (MCR) è pari ad € 1.316, 66 milioni, a copertura dei quali la Società dispone di Fondi Propri rispettivamente pari ad € 7.693, 45 milioni e ad € 7.060, 99 milioni, con un conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2017, pari a 2,63 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la compagnia è stata autorizzata dall'IVASS in data 7 febbraio 2017, a decorrere dal 31 dicembre 2016.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- *In riferimento all'articolo "A.8 - Trasferimento della proprietà del veicolo", i punti "Conto vendita", "Mutamento parziale della proprietà" e "Trasferimento della proprietà tra coniugi", vengono così integralmente sostituiti:*

  - Conto vendita

  Se il Veicolo viene consegnato in conto vendita, il Contraente, dietro presentazione di idonea documentazione rilasciata da un operatore professionale del settore, può chiedere che il relativo contratto sia reso valido su altro Veicolo, purché tale Veicolo appartenga allo stesso Proprietario (o Locatario nel caso di Contratto di leasing) o al coniuge in comunione dei beni. In tal caso, per la Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.), viene mantenuta la classe di merito di Conversione Universale e, se la formula tariffaria ne prevede la presenza, la classe di merito interna.
  Qualora l'incarico in conto vendita non vada a buon fine ed il Proprietario perciò dovesse rientrare in possesso del Veicolo e si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, dovrà essere stipulato un nuovo contratto che mantenga la classe di merito della precedente Polizza.
  Nel caso in cui il Contraente non intenda rendere valido il contratto su altro veicolo e la vendita sia avvenuta a seguito della documentata consegna in conto vendita dello stesso ed il Contraente chieda l'annullamento del contratto, la Società provvederà al rimborso del Premio netto pagato e non goduto a partire dalla data della consegna in conto vendita, purché a quella data siano stati restituiti il certificato di assicurazione e la Carta Verde relativi al Veicolo consegnato.

  - Mutamento parziale della proprietà

  Qualora vi sia un trasferimento della proprietà del *Veicolo* che comporti il passaggio da una pluralità di intestatari ad uno o più di essi, sussiste in capo a quest'ultimo/i il diritto alla conservazione della classe di merito maturata sia interna che di Conversione Universale (C.U.).

  - Trasferimento della proprietà tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto

Nel caso di trasferimento di proprietà di un *Veicolo* tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, viene mantenuta sia la classe di merito interna che quella di Conversione Universale già maturate sul Veicolo.

- *In riferimento all'articolo "E.3.1 – Attestazione sullo stato del rischio", esso viene così integralmente sostituito:*

  La *Società* consegna per via telematica al *Contraente* e, se persona diversa, all'*Avente diritto*, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, un'*Attestazione* contenente:
  - la denominazione dell'impresa di assicurazione;
  - il nome ed il codice fiscale del *Contraente* se persona fisica, o la denominazione della ditta oppure la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se persona giuridica;
  - i medesimi dati indicati al punto precedente del *Proprietario* o del diverso Avente diritto all'*Attestazione*;
  - il Codice Identificativo Unico del Rischio (IUR) determinato dall'abbinamento tra il *Proprietario del Veicolo*, o altro *Avente diritto*, e ciascun *Veicolo* di proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio;
  - il numero di *Polizza*;
  - la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
  - la data di scadenza del contratto per il quale l'*Attestazione* viene rilasciata;
  - i dati della targa di riconoscimento o i dati del telaio quando la targa non sia prescritta;
  - il numero dei *Sinistri* pagati (anche a titolo parziale) con *Responsabilità principale* o con *Responsabilità paritaria*, nel corso dei 10 anni anteriori alla scadenza del contratto con la specificazione della tipologia di danno liquidato (danno a cose, danno a persone o danno sia a persone che a cose); dal 1° gennaio 2019 la tabella di sinistrosità pregressa sarà progressivamente integrata annualmente con l'indicazione di un'annualità in più, oltre la quinta, fino a raggiungere il decennio;
  - la percentuale di responsabilità per i *Sinistri* con *Responsabilità paritaria*;
  - il numero e gli importi delle *Franchigie* formalmente richieste all'*Assicurato* e da questi non corrisposte.

  Vengono, inoltre, indicate la classe di Conversione Universale (C.U.) di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva determinata secondo le indicazioni contenute nel Provvedimento *Ivass* n° 72 del 16 aprile 2018, a prescindere dalla formula di *Tariffa* con la quale sia stato sottoscritto il contratto.

  Nel caso di stipula di *Polizza* ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134, comma 4-bis, del *Codice15* l'*Attestazione* contiene l'indicazione di tale circostanza. Tale indicazione viene mantenuta anche nelle *Attestazioni* successive alla prima.

Qualora il contratto sia stipulato sulla base di una clausola Bonus/Malus che prevede ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del *Premio* applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di *Sinistri* nel corso del periodo di osservazione vengono inoltre indicatela classe di merito interna/aziendale di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva.
In caso di cessione del contratto, risoluzione del contratto per *Furto*, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del *Veicolo* la *Società* consegna per via telematica l'*Attestazione* relativa all'annualità in corso qualora il periodo di osservazione risulti concluso.
Nel caso di contratto stipulato in coassicurazione con ripartizione del rischio tra più Imprese, l'*Attestazione* viene consegnata telematicamente dalla delegataria.
La *Società* non elabora l'Attestazione nel caso di:
- contratti sospesi, qualora il periodo di osservazione non risulti concluso;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di *Premio*;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, fatto salvo quanto sopra previsto per i casi di *Furto*, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del *Veicolo*;
- cessione del contratto per trasferimento della proprietà del *Veicolo* assicurato, qualora il periodo di osservazione non risulti concluso.

L'*Attestazione* conserva validità fino ad un massimo di 5 anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce; in caso di mancato rinnovo per non utilizzo del *Veicolo*, decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto, l'*Attestazione* può essere usata a condizione che il *Contraente o il Proprietario del Veicolo* dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice civile, che il *Veicolo* non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto o alla data di sospensione del medesimo o attesti la stipula di un contratto della durata inferiore ad un anno. In ogni caso, qualora siano decorsi più di 5 anni, l'*Attestazione* non è più valida.

FERMO IL RESTO

UnipolSai Assicurazioni S.P.A.
Direzione Generale Assicurativa
Matteo Laterza